

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TAPPARO, FASSONE, BETTAMIO,
BRIGNONE, DE ZULUETA, DONDEYNAZ, GUBERT,
MAGNALBÒ, MANZI, MONTAGNINO, MUNDI, NAVA,
PELLEGRINO, PETTINATO, RUSSO e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1998

—————

Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di
testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno delle testimonianze marginali nei processi penali è ampio e investe un numero elevato di cittadini, costretti in molti casi, con l'attuale normativa, a lunghi viaggi, perdita di tempo e di giornate di lavoro e anche a subire gli oneri delle disfunzioni organizzative (rinvio di udienza, scarsa programmazione degli orari di audizione del teste) che contribuiscono ad accrescere il giudizio negativo sul funzionamento della macchina giudiziaria e più in generale della giustizia e a creare disconomie alla vita sociale ed economica. Inoltre, frequentemente, i processi subiscono allungamenti dei loro tempi di svolgimento per la non presenza di testi chiamati, che per ragioni legate soprattutto alla distanza e a problemi contingenti (mezzi di trasporto), non partecipano all'udienza e costringono al rinvio e talora ad incresciosi e costosi provvedimenti di accompagnamento.

Lo stesso problema, vale, seppure con caratteri diversi, per quei testimoni particolari che sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, trasferiti in sedi lontane nell'intervallo tra le indagini e il primo dibattimento; nonché per l'esame di periti e consulenti tecnici.

Il presente disegno di legge propone di minimizzare questa anomalia senza pregiudicare il principio di oralità e di immediatezza e il diritto delle parti in causa con una integrazione alla legge 7 gennaio 1998, n. 11 («Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario»).

L'utilizzo del sistema di videoconferenza per gli interrogatori di imputati nei processi di mafia e criminalità organizzata ha dimo-

strato la funzionalità tecnica e formale di tale sistema.

La legge 7 gennaio 1998, n. 11, ha permesso di organizzare una rete di videoconferenza con sedi nei capoluoghi dei distretti giudiziari.

Dunque esistono già una rete di base e relative stazioni di lavoro del sistema audiovisivo, che può essere implementato gradualmente per portare in ogni sede di tribunale, a partire da quelle più grandi, la videoconferenza.

Con questa procedura le testimonianze potranno essere rese non nelle sedi di svolgimento dei processi, ma presso i tribunali nella cui circoscrizione il teste risiede. La soluzione non intende derogare al principio di immediatezza - in forza del quale le prove devono essere assunte alla presenza del giudice che decide - se non in situazioni di minima rilevanza, e cioè nei quali si può fondatamente presumere che l'ascolto diretto non offrirebbe elementi di giudizio ulteriori rispetto all'esame a distanza.

Il punto critico risiede nello stabilire con prudenza quando la minima rilevanza sussiste. Si può ritenere soddisfacente a tal fine la richiesta concorde di tutte le parti ovvero la richiesta di una parte alla quale l'altra non si opponga.

Poiché, peraltro, il diniego di una parte potrebbe essere pretestuoso, si affida al giudice il potere di non tenerne conto, motivando, nell'ordinanza di ammissione, che il rifiuto non è giustificato (per una formula affine si veda l'articolo 511 del codice di procedura penale).

Dunque con questa modalità di rendere le testimonianze si determina un miglioramento del rapporto cittadino-giustizia facendo venire meno i disagi a cui sono soggetti i cittadini che hanno subito un danno (classi-

co è il furto di assegni poi illegalmente utilizzati in luoghi d'Italia molto lontani dalla residenza di chi ha subito il furto) e che per una marginale e brevissima testimonianza devono sobbarcarsi costi (non ricompensati adeguatamente dall'Amministrazione della giustizia) e tempo (spesso di lavoro).

Anche l'Amministrazione della giustizia, una volta entrato a regime il sistema delle testimonianze in videoconferenza, ne trarrà benefici di funzionalità, oltre che, in vari casi, di riduzione dei tempi dei processi.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede la possibilità di utilizzare il sistema di videoconferenza per l'esame di testimoni, periti e consulenti tecnici nei processi penali, inserendo un articolo specifico, il 147-*quater*, nelle «Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Tale possibilità è limitata a quando l'esame di un teste, perito e consulente determina a questi gravi disagi per la eccessiva

lunghezza del viaggio per raggiungere il tribunale o per altri oggettivi motivi. In questi casi il giudice può disporre l'esame a distanza. Questa decisione è assunta su richiesta delle parti o su una di esse e con l'accordo delle altre. Tuttavia il giudice, quando non ritiene giustificato il diniego a utilizzare il sistema di videoconferenza, può disporre l'esame del teste a distanza.

Gli uffici dei tribunali dove operano tecnici di videoconferenza, organizzano e programmano, in rapporto con le richieste dei tribunali, i tempi e gli orari di accesso al sistema di comunicazione.

L'articolo 2 fa riferimento alla rete già installata per il sistema di videoconferenza in base all'attuazione della legge n. 11 del 1998, per indicare le modalità di graduale estensione a tutte le sedi di tribunale, a partire da quelle che insistono su un bacino di popolazione più grande.

L'articolo 3 prevede per la graduale espansione del sistema di videoconferenza nei tribunali uno stanziamento di dieci miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«147-quater (*Esame a distanza di testimoni, periti e consulenti tecnici*) 1. Quando l'esame in udienza di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico comporta grave disagio per il predetto, a causa dell'oneroso trasferimento o per altri oggettivi motivi, il giudice può disporre che l'esame avvenga a distanza con le modalità previste dall'articolo 147-bis, comma 2, se l'audizione diretta appare inidonea ad aggiungere specifici elementi utili al giudizio.

2. L'ordinanza è adottata su richiesta delle parti, ovvero su richiesta di almeno una di esse e con il consenso delle restanti. In caso di mancato assenso, il giudice può egualmente disporre che l'esame avvenga secondo le modalità anzidette ove ritenga non giustificato il diniego.

3. L'ufficio giudiziario presso il quale sono disponibili gli strumenti tecnici idonei all'esame a distanza, in caso di pluralità di richieste da espletarsi nello stesso arco di tempo, concorda con gli uffici richiedenti gli orari dei singoli collegamenti».

Art. 2.

1. Gli impianti ed il personale tecnico adibiti all'esame a distanza, ai sensi della legge 7 gennaio 1998, n. 11, sono progressivamente collocati in tutti gli uffici giudiziari capoluogo di distretto e nei tribunali che non hanno sede nel capoluogo, a partire dai circondari aventi maggior numero di abitanti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in dieci miliardi di lire a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando all'uopo parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro è autorizzato ad operare con decreto la conseguente variazione di bilancio.

